

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MORANDI, CANETTI, BONAZZI, POLLASTRELLI, FERMARIELLO, BERTI, STEFANI, SEGA e MERZARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1982

Agevolazioni tributarie a favore delle società e organizzazioni sportive non aventi scopo di lucro e praticanti attività dilettantistiche

ONOREVOLI SENATORI. — La Conferenza nazionale dello sport, indetta dal Ministero del turismo e dello spettacolo, conclusasi a Roma il 14 novembre 1982, ha indicato la necessità e l'urgenza di creare, per le società sportive di base e per le associazioni sportive non aventi scopo di lucro, delle condizioni più favorevoli per lo svolgimento di una attività che riveste un indubbio carattere di utilità sociale. Pertanto uno dei problemi che merita una rapida ed adeguata soluzione è quello delle agevolazioni tributarie a favore dei soggetti in questione. Si tratta di società e organizzazioni che svolgono attività meramente dilettantistiche in conformità con i regolamenti emessi dal CONI, dalle federazioni ad esso affiliate e dagli enti di promozione sportiva da esso riconosciuti.

Le agevolazioni che con il presente disegno di legge vengono proposte mirano ad alleviare le difficoltà in cui vivono queste organizzazioni e riconoscono in concreto e tangibilmente il valore che assume il volontaria-

to e lo spirito di sacrificio che anima i dirigenti, i tecnici, gli atleti e i soci nello svolgimento di un'opera che non può essere penalizzata e resa ancor più complicata dagli effetti che le norme vigenti provocano: l'obbligo delle scritture contabili, le onerose incombenze che da esse derivano nella tenuta dei conti, il diffondersi delle procedure di accertamento da parte della amministrazione finanziaria.

Siamo consapevoli che il provvedimento proposto affronta solo parzialmente i problemi che investono le società sportive. Infatti se si considera che il « modello sportivo » italiano, a differenza degli altri esistenti nel mondo, poggia la sua originalità di fondo sul volontariato e sul lavoro di decine di migliaia di organizzazioni di base occorrerebbero ben altri e più significativi interventi: una legislazione di sostegno per l'associazionismo; una politica di impianti che sia in grado di mettere in condizione regioni ed enti locali di proseguire l'opera

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di completamento delle attrezzature, in specie nel Mezzogiorno; lo sviluppo delle attività motorie e sportive nella scuola; la creazione di un fondo nazionale dello Stato che consenta di investire in questi settori almeno una parte dei mezzi finanziari che lo sport produce attraverso il Totocalcio e le imposte sugli spettacoli sporti-

vi. Tutto questo è stato sottolineato con forza dalla citata Conferenza nazionale dello sport ed è su questa strada che il legislatore deve muovere il suo impegno. Quello che proponiamo è un primo atto in favore di una realtà, quella delle società sportive di base, che è irripetibile e merita di essere difesa e sostenuta.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I proventi conseguiti nello svolgimento dell'attività istituzionale dalle società sportive, dalle federazioni e dalle associazioni affiliate al CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dalle loro società sportive, non aventi scopo di lucro e praticanti attività esclusivamente dilettantistica in conformità con i regolamenti sportivi dettati dal CONI e dai sopraccitati enti, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.